

tenute in deposito in relazione al contratto di
deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare
o a vendere

(eventuale indicazione prevista dalla nota (1))

Data e ora della partenza

*Firma leggibile del titolare
o del legale rappresentante*

B) Il sottoscritto conducente
dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione di
cui sopra sono state da lui prese in consegna.

Firma

(1) Nel caso che nel trasporto siano comprese anche cose costituenti
trasporti occasionali, occorre che il trasporto stesso sia accompagnato
altresì dal documento relativo a tali cose (all. 2) del quale va fatta men-
zione sul presente modulo nell'apposito rigo mediante l'annotazione « vedi
anche unito documento di trasporto occasionale n. ».

(2) Barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorre.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO N.

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto pro-
prio
con sede in
iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto pro-
prio istituito presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di
al numero titolare della licenza
n. per una portata utile globale di
eserccente l'attività di

Dichiara

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono
caricate le seguenti cose che non rientrano fra quelle previste
nella licenza e che costituiscono trasporto occasionale ai sensi
dell'art. 10, comma terzo delle norme di esecuzione relative al
titolo II della legge 6 giugno 1974, n. 298 .

Le cose stesse caricate a (indicare località)
sul veicolo
(indicare targa, categoria, fabbrica e tipo)
avente la portata utile di quintali
destinate a
(indicare destinatario)
con scarico a
(indicare località)

sono:
di sua proprietà
prese in comodato
prese in locazione

Data e ora della partenza

Il presente trasporto occasionale è determinato dalle se-
guenti esigenze di carattere straordinario e non continuativo

*Firma leggibile del titolare
o del legale rappresentante*

B) Il sottoscritto conducente
dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione di
cui sopra sono state da lui prese in consegna.

Firma

N.B. — Barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 settembre 1977.

Nomina di un componente la commissione intermi-
nisteriale prevista dall'art. 10, n. 4, dell'accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania
per la regolamentazione delle posizioni previdenziali degli
altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1977, regi-
strato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro
n. 6 Presidenza, foglio n. 382, con il quale è stata isti-
tuita la commissione interministeriale prevista dal-
l'art. 10, n. 4, dell'accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica federale di Germania per la regola-
mentazione delle posizioni previdenziali degli altoate-
sini ex optanti per la cittadinanza tedesca;

Vista la lettera n. 5795 E. 21/a/7 in data 29 lu-
glio 1977, con la quale il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale segnala, a far parte della commis-
sione predetta, il dott. Pietro Candela, capo dell'ispet-
torato provinciale del lavoro di Bolzano, in considera-
zione della di lui specifica conoscenza dei problemi
connessi ai lavori della commissione stessa, acquisita
anche per aver preso parte alle trattative che hanno
portato alla definizione del menzionato accordo;

Ritenuto opportuno che, per tali motivi, il dott. Can-
dela venga chiamato a far parte della suindicata com-
missione;

Decreta:

Il dott. Pietro Candela, primo dirigente, capo del-
l'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano, è nomi-
nato componente della commissione in epigrafe indi-
cata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei
conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 145

(11391)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONO-
MICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,
concernente l'intervento straordinario della Cassa per
l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di
dichiarazione della sussistenza della condizione di